

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4059 del 12/08/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TVM SRL - TRATTAMENTI VERNICIATURA METALLI. ATTIVITÀ: VERNICIATURA INDUSTRIALE E CIVILE, TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 61-63
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4195 del 12/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TVM SRL - TRATTAMENTI VERNICIATURA METALLI

ATTIVITÀ: VERNICIATURA INDUSTRIALE E CIVILE, TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 61-63

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Premesso che, con domanda ex art. 272 del D.Lgs. 152/06, acquisita al prot. Arpa n. 19187 del 06/02/2020, la ditta TVM SRL - TRATTAMENTI VERNICIATURA METALLI (C.F. 01791960337) aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale per lo svolgimento, nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via del Commercio n. 61-63, delle seguenti attività:

- Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;
- Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TVM SRL - TRATTAMENTI VERNICIATURA METALLI (C.F. 01791960337), con sede legale in Piacenza (PC), via del Commercio n. 63, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 30/03/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 49121, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "verniciatura industriale e civile, trattamento e rivestimento dei metalli" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via del Commercio n. 61-63, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 78723 del 18.05.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 97290 del 22/06/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- le emissioni derivano:
 - da un tunnel di pulizia (emissione E.01) in cui viene impiegata una soluzione acquosa contenente il 2% di detergente alcalino e riscaldata a 45-50° C da un bruciatore a metano (P=290,7 kW, generante l'emissione E.02);
 - dall'asciugatura in tunnel (emissione E.06) in cui l'aria viene riscaldata a 140° C da un bruciatore a metano (P=139,5 kW generante l'emissione E.04);
 - dalla verniciatura a polvere in una cabina automatica di verniciatura dotata di filtro in tessuto a cartucce (emissione E.05);
 - dall'essiccazione dei pezzi in forno con aria calda a 200°C in un tunnel (emissione E.07); l'aria calda viene prodotta da un bruciatore a metano (P=465 kW generante l'emissione E.03);
 - da un nuovo tunnel di lavaggio automatico a spruzzo con soluzione acquosa contenente il 2% di detergente alcalino (emissione E.12); la soluzione acquosa verrà riscaldata a 45-50°C da un bruciatore a metano (P=174 kW generante l'emissione E.11);
 - da un nuovo tunnel di asciugatura (emissione E.09) in cui l'aria sarà riscaldata a 140°C da un bruciatore a metano (P=440 kW generante l'emissione E.10);
 - dalla nuova "Cabina di verniciatura 3" per la verniciatura automatica a polvere dotata di filtro in tessuto a cartucce (emissione E.08);
 - da un nuovo tunnel di essiccazione dei pezzi in forno con aria calda a 200°C (emissione E.09); l'aria calda verrà prodotta dal bruciatore a metano (P=440 kW generante l'emissione E.10) che sarà a servizio anche dell'asciugatura;
 - dalla nuova "Cabina di verniciatura 2" manuale con polvere elettrostatica dotata di filtro a cartucce (emissione E.13);
 - dal nuovo "Forno di essiccazione 2" per l'essiccazione della vernice in polvere (emissione E.14); l'impianto sarà munito di bruciatore alimentato a metano (P=358 kW generante l'emissione E.15);
 - dalla nuova "Cabina di verniciatura 4" munita di filtro in tessuto a cartucce (emissione E.16);
 - da una nuova cabina di granigliatura dei pezzi metallici che sarà munita di filtro a cartucce (emissione E.17);
 - da una idropulitrice alimentata a gasolio (pot. 40 kW), posizionata all'esterno del fabbricato sotto tettoia (emissione E.18), che sarà utilizzata per il lavaggio di alcuni pezzi metallici su apposita pedana metallica nella quale verranno raccolte le acque che saranno smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate con autocisterna;
- viene previsto l'inserimento di due estrattori per il ricambio dell'aria ambiente E.19 ed E.20;
- l'impianto termico di cui all'emissione E.18 rientra negli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto il suo esercizio non è soggetto ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n.79158 del 19.05.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 117543 del 27.7.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 120728 del 30.6.2021 (prot. Arpae n. 102512 del 30.06.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) che la fase di asciugatura dei pezzi verniciati venga sempre eseguita in prossimità di un fronte aspirante, b) che l'aria estratta venga reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici, e c) che vengano mantenute aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;
- nota prot. n. 74096 del 18.06.2021 (prot. Arpae n. 96339 del 21.06.2021) - Comune di Piacenza: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e relativamente all'impatto acustico;

Ritenuto in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TVM SRL - TRATTAMENTI VERNICIATURA METALLI (C.F. 01791960337), con sede legale in Piacenza (PC), via del Commercio n. 63, per l'attività di "verniciatura industriale e civile, trattamento e rivestimento dei metalli" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via del Commercio n. 61-63, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E.01 LAVAGGIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E.02 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DEL LAVAGGIO – P=290,7 kW

Portata massima	278 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.03 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DEL FORNO ESSICC. 1 – P=465 kW

Portata massima	444 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.04 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DELL'ASCIUGATURA – P=139,5 kW

Portata massima	133 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.05 CABINA DI VERNICIATURA 1

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E.06 ASCIUGATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E.07 FORNO DI ESSICCAZIONE 1

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E.08 CABINA DI VERNICIATURA 3

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E.09 ASCIUGATURA E FORNO DI ESSICCAZIONE 3

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E.10 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DELL'ASCIUGATURA E DEL FORNO ESSICCAZIONE 3 – P=440 kW

Portata massima 420 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.11 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DEL LAVAGGIO – P=174 kW

Portata massima 166 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particellare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.12 LAVAGGIO

Portata massima 3500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E.13 CABINA DI VERNICIATURA 2

Portata massima 18000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: FT

EMISSIONE N. E.14 FORNO DI ESSICCAZIONE 2

Portata massima 800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E.15 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DEL FORNO ESSICCAZIONE 2 – P=358 KW

Portata massima 342 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E.16 CABINA DI VERNICIATURA 4

Portata massima 18000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua annua 270 g/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E.17 CABINA DI GRANIGLIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 g/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse. In particolare, la fase di asciugatura dei pezzi verniciati deve essere sempre eseguita in prossimità di un fronte aspirante con aspirazione attiva;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per **E.02, E.03, E.04, E.10, E.11 ed E.15**, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni essendo impiegato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con

quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno un monitoraggio a ciascuna emissioni E.01, E.05, E.06, E.07 effettuati durante la messa a regime dei nuovi impianti. Detti monitoraggi possono essere considerati validi per le finalità di cui alla prescrizione f);
 - ad almeno tre monitoraggi delle emissioni **E.08, E.09, E.12, E.13, E.14, E.16 ed E.17** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- la ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale citata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.